

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4132

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa al latte vegetale

Presentata il 3 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le bevande a base di cereali o di frutta secca, che comunemente vengono chiamate latti vegetali, sono ormai alimenti comuni nelle case di moltissimi italiani. Che siano di riso, di soia, di farro, di mandorla, di nocciola, di cocco, di miglio, di quinoa, di kamut o di avena, queste bevande, infatti, vengono largamente usate non solo da chi ha fatto una scelta vegan, ma anche da centinaia di migliaia di persone intolleranti al lattosio e allergiche al latte vaccino e da chi per scelta salutistica decide di eliminare i grassi animali dalla propria alimentazione. In particolare, l'intolleranza al lattosio e l'allergia al latte vaccino interessano sempre di più anche i bambini che pertanto necessitano di valide alternative costituite proprio dai latti vegetali per un corretto e naturale accrescimento. Ma, al contrario di quel che avviene per tutti i beni di prima necessità che hanno l'aliquota dell'imposta

sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento, per i latti vegetali si applica un'aliquota pari al 22 per cento, ovvero la stessa aliquota applicata ai beni di lusso.

Tra l'altro ciò comporta una discriminazione tra soggetti affetti da allergie diverse: infatti gli intolleranti al glutine hanno diritto a ritirare prodotti nelle farmacie pubbliche e private, nei supermercati e nei negozi specializzati per un limite di spesa attualmente fino a 140 euro al mese, mentre gli intolleranti alle proteine del latte sono soggetti, nei fatti, a una tassa sull'allergia, pagando sui prodotti formulati a loro beneficio un'imposta superiore a quella del prodotto da sostituire.

Il fatto va considerato nel quadro dell'aumento del numero dei soggetti allergici e intolleranti, che colpisce più della metà degli italiani, costretti a rivolgersi a prodotti più costosi di circa il 15 per cento a causa della maggiore imposizione. Secondo

una recente indagine condotta in Italia su 20.000 persone, sei donne su dieci sono intolleranti al latte; mentre, per quanto riguarda gli uomini, lo sono cinque soggetti su dieci.

Con questa proposta di legge si chiede che le bevande vegetali siano considerate per quello che sono e cioè beni essenziali e che conseguentemente anche la loro tassazione sia ridotta. Devono però rispettare alcuni requisiti: devono contenere un cereale o frutta secca non geneticamente modificati almeno nella misura dell'8 per cento ed essere prive di olio di palma, zuccheri e sali aggiunti (glucosio e fruttosio devono essere inferiori a 2 grammi per millilitro).

Una riduzione dell'aliquota dell'IVA andrebbe innanzitutto a favore dei consumatori, in seconda battuta a favore dei produttori di tali bevande, il cui prezzo al pubblico potrebbe ridursi del 15 per cento, in terza battuta a favore di tutte le imprese del settore, che libererebbero risorse spendibili. Anche a livello ambientale comporterebbe una maggiore sostenibilità in quanto è noto che gli allevamenti di bovini producono un forte impatto ambientale.

Tuttavia il problema non deve essere valutato semplicemente da un punto di

vista economico-finanziario, ma anche sotto un profilo sociale per il distorto messaggio che si comunica applicando l'aliquota dell'IVA dei beni considerati di lusso, nonostante l'intolleranza o l'allergia sia inevitabile: quindi classificare i lattini vegetali come « non essenziali » è inconcepibile, poiché i soggetti intolleranti o allergici non hanno scelto di esserlo. Inoltre una riduzione dell'aliquota dell'IVA potrebbe incentivare il consumo dei lattini vegetali comportando una graduale diminuzione della produzione dell'utilizzazione del latte vaccino ed evitando un intensivo sfruttamento e maltrattamento delle mucche da latte costrette a essere periodicamente ingravidate meccanicamente per continuare a produrre latte e, dopo aver partorito, a vedersi strappare i propri vitelli che, tra l'altro, vengono alimentati artificialmente per essere destinati all'industria della carne.

La questione dell'intolleranza al latte è quindi anche una questione di politica sociale e sanitaria e lo Stato deve riconoscere l'importanza. Per i motivi esposti è necessario ridurre la tassazione dell'IVA sui lattini vegetali riconoscendoli come beni di « prima necessità », oggi considerati come prodotti soggetti all'aliquota dell'ordinaria IVA.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di latte vegetale).

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si definisce latte vegetale la bevanda a base di cereali o di frutta secca.

ART. 2.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Alle bevande vegetali che contengano un cereale o frutta secca non geneticamente modificati o frutta secca almeno nella misura dell'8 per cento, che siano prive di olio di palma, zuccheri e sali aggiunti e che abbiano un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 4 per cento, stabilita ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente:

« 6-bis) latte vegetale privo di olio di palma, senza zuccheri e sali aggiunti, con un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro e che contenga almeno l'8 per cento di cereale o di frutta secca non geneticamente modificati; ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

